



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 1102 DEL 31-10-2012

DETERMINAZIONE

**N. 69 DEL 31-10-2012
U.O.A. POLITICHE PER LA CASA**

OGGETTO: Indizione di bando di concorso generale per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - anno 2012.

IL RESPONSABILE DI U.O.A.

RICHIAMATA la Legge Regionale 20 dicembre 1996 n. 96 e successive modificazioni avente ad oggetto la disciplina per l'assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

RICHIAMATA in particolare la deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 10.02.10 che ha modificato la tabella B della legge sopracitata prevedendo l'attribuzione di 4 punti nel caso in cui il richiedente abiti in un alloggio che deve essere rilasciato a seguito di un provvedimento esecutivo di sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore a un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge;

RICHIAMATA inoltre la deliberazione del Consiglio Regionale n. 22 del 29.03.2011 che ha modificato la tabella B della legge sopra citata prevedendo:

- per le famiglie con anzianità di formazione non superiore a due anni dalla data di pubblicazione del bando e alle famiglie la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data, l'attribuzione di punti 1, se nel nucleo non sono presenti figli a carico; punti 2 qualora nel nucleo siano presenti figli a carico. Il requisito dei 35 anni previsto per l'attribuzione del punteggio è stato altresì elevato a 40 anni nel caso in cui ricorrano le condizioni previste al punto b-3 primo capoverso della tabella stessa;

- per il richiedente che abiti in un alloggio che deve essere rilasciato a seguito di un provvedimento esecutivo di sfratto per morosità in presenza di un canone di locazione superiore a un terzo del reddito convenzionale così come disciplinato dalla legge qualora la morosità stessa sia dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia di alcuno dei componenti il nucleo familiare, secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 4 l'attribuzione di 4 punti. Per l'attribuzione di tale punteggio, ai fini del calcolo dell'incidenza del canone sul reddito convenzionale, il contributo eventualmente percepito ai sensi dell'articolo 11 della L. n. 431/98, deve essere scomputato dall'ammontare del canone corrisposto;
- per il richiedente, che non sia già assegnatario, presente continuativamente in graduatoria da almeno 4 anni, 0,25 punti per ogni anno di presenza in graduatoria;

RICHIAMATA infine la deliberazione del Consiglio Regionale n. 54 del 27.07.2011 che ha modificato la tabella A lettera f) della legge sopra citata prevedendo che “al reddito complessivo devono essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, da lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1 lett. i) e l), del T.U. delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22.12.1986 n.917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, fatte salve quelle componenti reddituali che per diversa volontà espressa dal legislatore non concorrono alla formazione del reddito complessivo né ai fini fiscali né della determinazione della situazione economica equivalente”;

DATO ATTO che l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avviene in base ad una graduatoria definitiva, formata in esito a pubblico concorso indetto dai comuni;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R.T. n. 96/96 i bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di ERP devono essere pubblicati almeno ogni 4 anni e che l'ultimo bando generale predisposto da questa amministrazione risale all'anno 2001;

RITENUTO opportuno alla luce delle modifiche apportate alla L.R.T. n. 96/96 dalle delibere del Consiglio Regionale sopra richiamate che hanno modificato principalmente l'attribuzione dei punteggi e la determinazione del reddito imponibile del nucleo familiare da prendere come riferimento per il calcolo del reddito convenzionale, indire un nuovo bando generale di concorso per la formazione della graduatoria per l'assegnazione di alloggi di e.r.p.;

RICHIAMATO lo schema tipo del bando di concorso approvato dalla Regione Toscana;

PRESO ATTO che la competente Commissione Comunale di cui all'art. 8 della L.R.T. n. 96/1996 competente a decidere sulle opposizioni e a formulare la graduatoria definitiva, nell'ambito dell'istruttoria compiuta in ordine alle domande relative agli ultimi bandi di concorso indetti, ha stabilito alcuni criteri interpretativi della L.R.T. n. 96/1996 che è necessario riconfermare anche per il nuovo bando generale, al fine di garantire a parità di condizioni omogeneità nelle decisioni;

VISTI dunque i seguenti verbali:

1) n. 22 del 12 novembre 2001, con il quale la Commissione stabiliva:

- di attribuire il punteggio di invalidità alle persone ultra sessantacinquenni ogni qualvolta la certificazione ASL preveda un grado di invalidità superiore al 2/3, seppure non sia citato il D.L. n.509/88;

- di ricondurre all'ipotesi di scissione del nucleo familiare come definito dall'art. 5 della L.R. n. 96/1996 le domande nelle quali non viene dichiarato il reddito del coniuge che non risulta legalmente separato e comunque di non considerare legalmente separato il partecipante che nella domanda non abbia dichiarato i dati della separazione, in modo da consentire all'A.C. la possibilità di effettuare i controlli sull'autocertificazione resa;

2) n. 23 del 29 gennaio 2002, con il quale la Commissione stabiliva:

- che il sovraffollamento costituisce dato oggettivo e dunque deve essere verificato non sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare così come individuato dalla L.R. n.96/1996, ma tenendo conto di tutti i residenti;

- che a norma del 3° comma dell'art. 5 della L.R. 96/1996 che letteralmente dispone "hanno diritto a partecipare" anche persone non legate da vincoli di parentela che convivano con il richiedente da più di due anni, coloro che convivono da più di due anni e non sono legati da vincoli di parentela abbiano la facoltà di partecipare unitamente all'altro nucleo familiare ma possono anche partecipare autonomamente non facendo mai parte del nucleo familiare originario e non essendo quindi obbligati a unirsi allo stesso;

3) n. 25 del 15 marzo 2002 con il quale la Commissione stabiliva:

- che la disposizione contenuta nella tabella B della L.R. n. 96/1996, punto b-3, relativamente all'attribuzione dell'ulteriore punto da assegnare in caso di notifica di preavviso di sfratto, esecuzione di ordinanza di sgombrò, di rilascio dell'alloggio di servizio, si riferisce esclusivamente a notifiche intervenute fra la data di pubblicazione del bando di concorso e la scadenza dei termini per la presentazione delle opposizioni;

- di attribuire il punteggio di cui alla tabella B della L.R. n. 96/1996, punto a-2, tutte le volte in cui il richiedente abbia più di 65 anni, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare, ma considerato che tale punteggio deve essere messo in rapporto con l'art. 9, comma 4°, della stessa legge, di prevedere che partecipi alla riserva solo il nucleo familiare composto dal richiedente ultra sessantacinquenne che viva solo o con eventuali minori a carico o maggiorenni handicappati di cui al punto a-4 o a-4 bis della tabella B;

- di equiparare la coppia fondata sul matrimonio alla famiglia di fatto;

4) n. 34 del 24 novembre 2003 con il quale la Commissione stabiliva che sono inammissibili le domande presentate da soggetti separati o nubili, con o senza figli, che risultino sullo stesso stato di famiglia dei genitori considerato che la norma regionale indica espressamente l'unica deroga ammissibile (figli coniugati e giovani coppie) e dunque non lascia spazio ad interpretazioni estensive;

5) n. 36 del 2 marzo 2004 con il quale la Commissione stabiliva che se la separazione è intervenuta dopo la pubblicazione del bando permane la scissione del nucleo familiare e la domanda deve essere respinta, se la separazione è precedente alla pubblicazione del bando ma non è stata dichiarata in sede di domanda (esclusa quindi per scissione del nucleo familiare), il nominativo può essere reintegrato in graduatoria a seguito della presentazione della relativa documentazione in sede di ricorso;

6) n. 55 del 17 ottobre 2006 con il quale la Commissione stabiliva che può essere accettata la domanda di soggetto non legalmente separato che dichiari l'irreperibilità del coniuge e il mancato percepimento di sostentamento economico da parte del coniuge stesso ove tale situazione, autocertificata dal richiedente, trovi riscontro legale in documentazione dell'Autorità Giudiziaria;

7) n. 57 del 15 maggio 2007 con il quale la Commissione stabiliva che, in caso di procedimento di separazione giudiziale in corso, anche se esiste l'autorizzazione a vivere separati del Presidente del Tribunale, c'è comunque scissione del nucleo familiare ove non vengano presentati i redditi del coniuge;

8) n. 58 del 22 maggio 2007 con il quale la Commissione stabiliva che il punteggio di 1 o 2 relativo alla presenza nel nucleo familiare di soggetti riconosciuti invalidi o affetti da menomazioni di qualsiasi genere comportanti una diminuzione della capacità lavorativa può essere attribuito soltanto nel caso di presentazione, in allegato alla domanda, di certificazione della competente ASL attestante l'avvenuto riconoscimento, in via definitiva ed entro la data di pubblicazione del bando, dell'invalidità stessa;

9) n. 69 del 21 maggio 2009 con il quale la Commissione stabiliva che tutti i componenti del nucleo familiare partecipante al bando di concorso devono essere di stato civile certificabile;

RITENUTO dunque di poter approvare l'allegato bando di concorso e di procedere alla sua pubblicazione a norma degli art. 3 e 4 della L.R.T. n. 96/1996 per il periodo dal 15/11/2012 al 14/01/2012;

DETERMINA

1) di approvare l'allegato "bando generale di concorso per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica" da pubblicarsi per il periodo che va dal 15/11/2012 al 14/01/2012;

2) di dare atto che tale bando tiene conto anche dei criteri già dettati dalla Commissione Comunale ex art. 8 della L.R.T. n. 96/1996 in occasione dei bandi di concorso precedenti (anni 2001-2003-2004-2006-2008-2010), criteri cui si conformerà il responsabile del procedimento nell'ambito dell'istruttoria delle domande che perverranno.

Sesto Fiorentino, 31-10-2012

IL RESPONSABILE DI U.O.A.
f.to MATOZZI STEFANIA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: Indizione di bando di concorso generale per la formazione della graduatoria inerente l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - anno 2012.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

La presente determinazione **non** assume rilevanza sotto il profilo contabile.

Sesto Fiorentino, 06-11-2012

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to AMODEI GIUSEPPE**